

# Art. 9 D.Lgs. n. 124/04 – Esonero dalla contribuzione Cuaf di cui all'art. 23 bis della L. n. 33/80

---

26 Maggio 2009

Con risposta ad istanza di interpello n. 40/09, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicabilità dei criteri individuati dalla circolare Inps n. 201/89 per l'esonero dalla contribuzione Cuaf, di cui all'art. 23 bis della L. n. 33/1980, nei confronti degli Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997.

In particolare, il dicastero ha chiarito che, sotto il profilo oggettivo, l'esonero dalla contribuzione Cuaf è subordinato alla presenza di due condizioni: ossia che i soggetti legittimati non abbiano finalità di lucro e che, allo stesso tempo, assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/55.

In virtù di tale chiarimento, pertanto, ove l'ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell'esonero Cuaf, purché sussistano le altre condizioni normative di cui alla Legge n. 33/1980, in ordine alle quali, invece, continuano a trovare applicazione i criteri interpretativi dettati dalla richiamata circolare Inps in merito all'individuazione dei soggetti destinatari ed alla verifica della corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

3167-Interpello n. 40-09.pdf [Apri](#)